

Spett.le
IMPRESE
CONSULENTI

Reggio Emilia li, 04/02/2021

Misure di conferimento del TFR al Fondo Prevedi

Con la presente si allega la Comunicazione n. 759 del 21/01/2021 della CNCE, nella quale si segnala che le misure di conferimento del TFR al fondo Prevedi non sono più condizionate alla decorrenza della prima occupazione.

Vi invitiamo a leggere con attenzione il documento.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Vallisneri Lorenza

Prot. n. 10033/p/ep

Roma, 21 gennaio 2021

A tutte le Casse Edili/Edilcasse

e, p.c. ai componenti il
Consiglio di
Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n. 759

Oggetto: misure di conferimento del TFR al Fondo Prevedi

Facendo seguito all'Accordo sottoscritto il 23 giugno 2020 dalle Parti Sociali nazionali firmatarie dei CCNL Edili-industria e Edili-Artigianato, qui allegato, e al conseguente iter approvativo da parte della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Vi segnaliamo che le misure di conferimento del TFR al Fondo Prevedi non sono più condizionate alla decorrenza della prima occupazione (ante o post 28/04/1993).

Ogni lavoratore edile può quindi liberamente scegliere, ai fini del conferimento del TFR maturando a Prevedi, tra le seguenti misure: 0% (Tfr in azienda); 18%; 100%.

Al fine di riassumere le opzioni contributive a Prevedi dei lavoratori edili, fermo restando il versamento del contributo contrattuale obbligatorio a carico del datore di lavoro previsto dai CCNL sopra richiamati, riteniamo utile riportare la seguente tabella che tiene conto delle ultime novità sopra descritte:

Opzioni contributive aggiuntive al Contributo contrattuale			
Opzione A del modulo di integrazione contributiva (contributo % sulla retribuzione)	Contributo del <u>lavoratore</u> = 1% retribuzione lorda mensile (+ eventuale percentuale aggiuntiva)	+	Contributo dell' <u>azienda</u> = 1% retribuzione lorda mensile
Oppure			
Opzione B del modulo di integrazione contributiva (TFR maturando)	Contributo TFR = 18% o 100% del TFR maturando (a scelta del lavoratore)		
Oppure			
Entrambe le opzioni A e B del modulo di integrazione contributiva (contributo % sulla retribuzione + TFR maturando)	Contributo del <u>lavoratore</u> = 1% retribuzione lorda mensile (+ eventuale percentuale aggiuntiva)	+	Contributo del <u>azienda</u> = 1% retribuzione lorda mensile
		+	Contributo <u>TFR</u> = 18% o 100% del TFR maturando (a scelta del lavoratore)

Nel rimanere a disposizione per ogni chiarimento o approfondimento, si inviano cordiali saluti.

Il Presidente CNCE
Carlo Trestini

Il Presidente Prevedi
Mauro Franzolini

Il Vicepresidente CNCE
Antonio Di Franco

Il Vicepresidente Prevedi
Alessandro Minicucci

Allegato: Accordo tra le Parti Sociali del 23 giugno 2020

Addì, 23 giugno 2020

ACCORDO TRA

ANCE, ANAEPA-CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI,

E

FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

Le sopra indicate Parti Sociali firmatarie dei CCNL Edili-industria e Edili-artigianato, tenuto conto delle prerogative offerte dalla legge n.ro 124 del 4 agosto 2017 e delle conseguenti indicazioni fornite dalla Covip con circolare prot. n.ro 5027 del 26 ottobre 2017, concordano di determinare le seguenti percentuali alternative di destinazione del TFR maturando al Fondo Pensione Prevedi per tutti i lavoratori soggetti ai CCNL sopra indicati, a prescindere dalla data di prima occupazione e di prima iscrizione degli stessi alla previdenza obbligatoria:

0%


18%

100%

ANCE




ANAEP-CONFARTIGIANATO



CNA COSTRUZIONI



FIAE-CASARTIGIANI



CLAAI



FENEAL-UIL



FILCA-CISL



FILLEA-CGIL

